

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIMERCATE

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "A. NEGRI" E PRESSO
IL PALAZZO COMUNALE – Opere da idraulico

ATTO PUBBLICO REP. 2509 IN DATA 07/03/2013

Il giorno Sette del mese Marzo dell'anno Duemilatredici, nella sede municipale di questo Comune, davanti a me, dott. Ciro Maddaluno, Segretario Generale del Comune di Vimercate, abilitato a rogare gli atti in forma pubblica nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, sono presenti le seguenti PARTI:

I) IL COMUNE DI VIMERCATE, con sede in Piazza Unità d'Italia 1 (C.F. 02026560157 e Partita IVA n. 00728730961), rappresentato dall'ing. Ivo Bianchi, nato a Cogliate il 24 febbraio 1952 (C.F. BNC VIO 52B24 C820S), Dirigente di questa Amministrazione, per conto della quale è legittimato a stipulare il presente contratto a norma dell'art. 107, comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267, dell'art. 59, comma 2, lettera c), dello Statuto e del decreto sindacale n. 18/S del 27.05.2011.

II) LA MAINO SRL (P.I. n. 00968460964 e C.F. 09593350151) con sede legale in Carugate (MI), in via Del Ginestrino, 2 rappresentato dal sig. Roberto Maino (C.F. MNARRT62P26B850J) nato a Carugate (MB) il 26 settembre 1962 e residente in Carugate (MB) in via Gorizia, 14, in qualità di Legale Rappresentante.

Le Parti, così costituite, e della cui identità personale sono certo, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, avendone facoltà per legge.

PREMESSO CHE:

- A) Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente, con determinazione n. 884/1 del 20 dicembre 2012, esecutiva per legge, aggiudica, mediante il sistema della procedura negoziata, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 57, comma 2, lett. c) del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere idrauliche nell'ambito dei lavori di "Manutenzione straordinaria presso la scuola primaria A. Negri e presso il Palazzo comunale" alla società citata nel preambolo;
- B) si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria della menzionata impresa, salvo quelli che si terrà necessario acquisire successivamente;
- C) in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011 non risulta necessario acquisire alcuna documentazione, avendo l'appalto importo inferiore a euro 154.937,07.= così come prescritto dallo stesso decreto;
- D) i lavori oggetto del presente atto risultano finanziati con mezzi propri dell'Ente.

TUTTO CIO' PREMESSO, Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto L'Ente appaltante affida all'Impresa Maino srl, come sopra



rappresentata, che accetta, l'esecuzione delle opere da idraulico nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria "A. Negri" e presso il Palazzo Comunale.

I lavori oggetto dell'appalto possono essere sommariamente così elencati:

Scuola Primaria "Ada Negri"

Sistemazione perdite ala sud-est (refettorio – sale parte rialzata) mediante:

- ricerca punti ulcerati delle tubazioni con macchinario specifico ed attrezzature idonee, sezionamento impianto, fascettatura tubazione e prove finali di tenuta;
- Realizzazione nuova linea impianto di riscaldamento con ml.200 di tubazione acciaio carbonio (refettorio/cucina), ml. 75 di tubazione acciaio carbonio (tre sale parte rialzata), compreso materiali inerenti le tubazioni di tenuta e di fissaggio, raccordi, manicotti, saldature, valvole e detentori, coibentazione tubi e manodopera.

Palazzo Comunale

- Riparazione perdita impianto riscaldamento in prossimità del cortile mediante fornitura e posa di mt. 20 di tubo multistrato da 26, mt. 8 di tubo multistrato da 20 e mt. 16 di tubazioni multistrato da 16, compreso valvole e detentori da ½", valvolini, raccordi, coibentazione tubi;
- riparazione perdita delle tubazioni montanti mediante intercettazione tubi montanti mediante intercettazione tubi, taglio degli stessi alla base, fornitura e posa di n. 2 valvole a sfera, tappi, bigianti, rotoli benda isolante, il tutto compreso svuotamento e riempimento impianto di riscaldamento, materiale di tenuta e fissaggio nonché mano d'opera.

Art. 3 - Durata Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 15 (diconsi quindici) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 4 - Clausola penale Per ogni giorno di ritardo non giustificato l'appaltatore sarà assoggettato all'applicazione di una penale pecuniaria nella misura di € 20,00 (diconsi euro venti/00).

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la Ditta avrà facoltà di presentare controdeduzioni previste entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. L'ammontare della penale sarà ritenuta sul primo pagamento successivo alla definizione della contestazione.

Art. 5 - Corrispettivo Il corrispettivo dovuto alla società per il pieno e perfetto adempimento della prestazione oggetto del presente contratto è fissato nell'importo complessivo di € 14.384,70 (euro quattordicimilatrecentootantaquattro/70). Al suddetto importo va aggiunta l'IVA nella misura di legge.

Art 6 - Revisione prezzi Non è ammessa salvo quanto disposto dall'art. 133 del D lgs. 163/2006.

Art 7 - Controlli dell'ufficio comunale Il Comune provvederà alla vigilanza e al controllo dell'esatta ottemperanza di disposizioni inerenti i lavori previsti nel presente contratto, a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art 8 - Responsabilità tecnica dell'appaltatore L'Appaltatore è l'unico responsabile della fornitura in conformità delle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti di legge.

Art. 9 - Garanzie Il Dirigente Area LLPP e Ambiente con nota in data 14/02/2013, prot. n. 6835, ha esonerato dal versamento della cauzione definitiva l'appaltatore



Art. 10 - Polizza Assicurativa L'appaltatore presta una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.

Art. 11 - Piano di sicurezza L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori (P.O.S.) e Piano Sostitutivo della Sicurezza (P.S.S.). Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all'Appaltatore, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che eventualmente ne debbano essere informate. Nella determinazione dell'importo dell'appalto si è tenuto conto di tutti i costi relativi alla sicurezza relativi alle singole lavorazioni, nonché dell'impiego di attrezzature e dei D.P.I. previsti dal D.Lgs. n° 81 /2008.

Art. 12 - Tutela dei lavoratori L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela dei lavoratori. In particolare, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza dei lavoratori, che dovranno essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Qualora il Comune riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, o di altri Enti, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva la facoltà insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento e di procedere secondo la normativa vigente in materia.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari La società appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge 136 del 13/08/2010.

Art. 14 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art.3 comma 9bis L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza-DUVRI Ai sensi di quanto previsto dall' art. 26 del d.lgs.n. 81 del 2008, al presente contratto non è allegato il documento unico di valutazione dei rischi in quanto appalto non soggetto a questo adempimento.

Art. 16 - Subappalto Il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e presupposti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.

Art 17 - Risoluzione del contratto Nei casi in cui l'Appaltatore non dovesse adempiere alle obbligazioni oggetto del presente atto la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, sono posti a carico del medesimo tutti i danni conseguenti, compresi quelli derivanti all'Ente appaltante dal ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e, se necessario, dall'esperienza di nuova procedura di gara.

Art. 18 - Risoluzione di diritto del contratto Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolate a seguito di diffida formale dell'Amministrazione Comunale;



- arbitrario abbandono, da parte della ditta dei lavori previsti nel presente contratto;
- quando la ditta venisse dichiarata fallita;
- quando, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario avesse ceduto o trasmesso ad altri gli obblighi relativi al contratto;

Nel caso di risoluzione contrattuale per uno dei motivi sopra esposti il Comune nulla dovrà alla Ditta Appaltatrice, salvo il pagamento dei lavori effettuati.

Art.19 - Variazioni assetto societario Il contraente si impegna a comunicare eventuali variazioni relative alla compagine societaria e/o alla sede legale che dovessero insorgere nel corso di esecuzione del contratto.

Art. 20 - Soggetti autorizzati a riscuotere I soggetti legittimati a riscuotere e quietanzare i crediti della Società appaltatrice sono:

- Roberto Maino (C.F. MNARRT62P26B850J) nato a Carugate (MI) il 26/09/1962 e residente in Carugate (MI) in via Gorizia, 14.

Art. 21 - Cessione del contratto e cessione dei crediti La cessione del presente contratto è vietata sotto qualsiasi forma. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato dispositivo dell'art. 117 D.Lgs. 163/2006 e legge n. 52 del 1991.

Art. 22 - Imposte e tasse Le imposte e tasse (esclusa l'IVA facente carico al Comune), le spese di contratto ed ogni altra, inerente e conseguente, presente e futura, si convengono a carico dell'Impresa appaltatrice, che accetta.

Art. 23 - Registrazione Ai fini fiscali le Parti dichiarano che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 24 - Definizione delle Controversie La competenza a conoscere le controversie che dovessero insorgere tra le parti, spetta al Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.

Art. 25 - Riferimenti integranti del contratto Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiama la normariva vigente in materia.

Il presente atto è stato redatto nel rispetto dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 così come modificato dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici e consta di 4 facciate interamente scritte. Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD). Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. N. 82/2005.

LA SOCIETÀ APPALTATRICE
sig. Roberto Maino

IL DIRIGENTE AREA LLPP
Ing. Ivo Bianchi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ciro Maddaluno



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le opere da idraulico nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria presso la Scuola Primaria "Ada Negri" e presso il Palazzo Comunale.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori a misura in appalto ammonta a € 19.978,75.= (I.V.A. esclusa), così come descritto all'art. 3

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I lavori oggetto dell'appalto possono essere sommariamente così elencati:

Scuola Primaria "Ada Negri"

Sistemazione perdite ala sud-est (refettorio – sale parte rialzata) mediante:

- ricerca punti ulcerati delle tubazioni con macchinario specifico ed attrezzature idonee, sezionamento impianto, fascettatura tubazione e prove finali di tenuta;
- Realizzazione nuova linea impianto di riscaldamento con ml.200 di tubazione acciaio carbonio (refettorio/cucina), ml. 75 di tubazione acciaio carbonio (tre sale parte rialzata), compreso materiali inerenti le tubazioni di tenuta e di fissaggio, raccordi, manicotti, saldature, valvole e detentori, coibentazione tubi e manodopera.

Palazzo Comunale

- Riparazione perdita impianto riscaldamento in prossimità del cortile mediante fornitura e posa di mt. 20 di tubo multistrato da 26, mt. 8 di tubo multistrato da 20 e mt. 16 di tubazioni multistrato da 16, compreso valvole e detentori da ½", valvolini, raccordi, coibentazione tubi;
- riparazione perdita delle tubazioni montanti mediante intercettazione tubi montanti mediante intercettazione tubi, taglio degli stessi alla base, fornitura e posa di n. 2 valvole a sfera, tappi, bigianti, rotoli benda isolante, il tutto compreso svuotamento e riempimento impianto di riscaldamento, materiale di tenuta e fissaggio nonché mano d'opera.

ART. 4 - GARANZIE e OBBLIGHI ASSICURATIVI

Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 123 del Regolamento di attuazione è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui

all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Obblighi assicurativi a carico dell'Impresa

Per l'esecuzione dei lavori non è richiesta alcuna polizza stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R).

L'esecutore dei lavori è tuttavia obbligato a costituire (se non già coperto) una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.=.

ART. 5 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria;
- le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto).

ART. 6 - RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile della fornitura in conformità delle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti di legge.

ART. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALI PER IL RITARDO

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 15 (quindici) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria di cui all'art. 145 del D.Lgs 207/2010 rimane stabilita nella misura di € 20,00.= (diconsi euro venti/00) per ogni giorno di ritardo non giustificato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la Ditta avrà facoltà di presentare controdeduzioni previste entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà ritenuta sul primo pagamento successivo alla definizione della contestazione.

ART. 8 - PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA

La liquidazione dei lavori verrà effettuata mediante regolare fattura emessa ad ultimazione dei lavori previa verifica finale degli stessi eseguita in contraddittorio.

In caso di sospensione totale dei lavori, su ordine della Direzione dei Lavori verrà corrisposto all'impresa un acconto pari al suo credito, qualunque sia l'ammontare di essi.

La società appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative sulla tracciabilità di flussi finanziari previsti dalla legge n. 136 del 13.08.2010.

Il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a., così come previsto dell'art. 3 comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010.

ART. 9 - MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori (P.O.S.) e Piano Sostitutivo della Sicurezza (P.S.S.). Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all'Appaltatore, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che eventualmente ne debbano essere informate.

Nella determinazione dell'importo dell'appalto si è tenuto conto di tutti i costi relativi alla sicurezza relativi alle singole lavorazioni, nonché dell'impiego di attrezzature e dei D.P.I. previsti dal D.Lgs. n° 81 /2008.

ART. 10 - CONTROLLI DELL'UFFICIO COMUNALE

Il Comune provvederà alla vigilanza e al controllo dell'esatta ottemperanza di disposizioni inerenti i lavori previsti nel presente foglio di patti e condizioni, a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa salvo quanto disposto dall'art. 133 del D lgs. 163/2006.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e presupposti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136 del 13.08.2010

ART. 13 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolate a seguito di diffida formale dell'Amministrazione Comunale;
- arbitrario abbandono, da parte della ditta dei lavori previsti nel presente foglio di patti e condizioni;
- quando la ditta venisse dichiarata fallita;

- quando, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, avesse ceduto o trasmesso ad altri gli obblighi relativi al contratto;

Nel caso di risoluzione contrattuale per uno dei motivi sopra esposti il Comune nulla dovrà alla Ditta Appaltatrice, salvo il pagamento dei lavori effettuati.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e la Ditta Appaltatrice quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dalla competente autorità giudiziaria.

ART. 15 - RIFERIMENTI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente foglio di patti e condizioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	PAG. 1
ART. 2	AMMONTARE DELL'APPALTO	PAG. 1
ART. 3	DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI	PAG. 1
ART. 4	GARANZIE ED OBBLIGHI ASSICURATIVI	PAG. 1
ART. 5	SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	PAG. 2
ART. 6	RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE	PAG. 2
ART. 7	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALI PER IL RITARDO	PAG. 2
ART. 8	PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	PAG. 3
ART. 9	MISURA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI	PAG. 3
ART. 10	CONTROLLI DELL'UFFICIO TECNICO	PAG. 3
ART. 11	REVISIONE PREZZI	PAG. 3
ART. 12	SUBAPPALTO	PAG. 3
ART. 13	RISOLUZIONE CONTRATTUALE	PAG. 3
ART. 14	CONTROVERSIE	PAG. 4
ART. 15	RIFERIMENTI DI LEGGE	PAG. 4

